

**STATUTO**

**TITOLO I - DENOMINAZIONE E SEDE - DURATA**

**ART. 1 - DENOMINAZIONE - SEDE**

1. E' costituito con sede in CUNEO un consorzio di imprenditori agricoli, con attività esterna, ai sensi degli artt. 2602 e seguenti del Codice Civile, denominato "CONDIFESA CUNEO".

2. Con deliberazione del Consiglio di amministrazione può essere trasferita la sede sociale nell'ambito del comune di Cuneo; possono essere istituite, trasferite o sopresse sedi secondarie, unità locali, sedi amministrative, in tutto il territorio nazionale. Il trasferimento della sede sociale in comune diverso è deliberato dall'assemblea.

3. L'ente, quale Organismo collettivo di Difesa ai sensi della normativa vigente, svolge la propria attività su tutto il territorio nazionale ed è iscritto al registro delle imprese di Cuneo.

4. L'ente aderisce ad ASNACODI ITALIA, Associazione Nazionale Condifesa, con sede in Roma.

**ART. 2 - DURATA**

1. Il Consorzio ha durata fino al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) che potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

**TITOLO II - FINALITA' ISTITUZIONALI**

**ART. 3 - SCOPO MUTUALISTICO - ATTIVITA' ISTITUZIONALI**

1. Il Consorzio è disciplinato ed opera secondo i principi della mutualità, solidarietà, sussidiarietà e trasparenza, senza fini di lucro.

2. Il Consorzio si propone di perseguire la promozione dell'utilizzo e l'estensione di strumenti di gestione del rischio in agricoltura, al fine della tutela del reddito delle imprese agricole dei soci, promuovendo pratiche di gestione aziendale a tutela del reddito delle imprese agricole socie, le quali continueranno a gestire la propria attività imprenditoriale in completa autonomia patrimoniale e finanziaria.

3. A tal fine il Consorzio realizza in favore dei soci, attività, iniziative e progetti, anche in gestione diretta, finalizzati alla difesa delle produzioni agricole, vegetali e zootecniche nonché delle strutture aziendali e infrastrutture agricole, contro le calamità naturali, le avversità atmosferiche, gli incidenti ambientali, le epizootie, le fitopatie, infestazioni parassitarie ed altri eventi, anche non consistenti in fenomeni naturali, compresi i danni da fauna selvatica o animali, suscettibili di incidere negativamente sui redditi e i ricavi dei soci.


4. In particolare il Consorzio, in conformità alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente ed applicabile, e in diretta attuazione delle finalità istituzionali, promuove e realizza in favore dei soci:

a. la difesa, anche a carattere sperimentale, delle produzioni e strutture aziendali dei soci per la prevenzione dei danni, da attuarsi con tutti i sistemi tecnologicamente disponibili;

b. la stipula di contratti di assicurazione, in nome proprio e per conto dei soci o in nome e per conto dei soci, per la copertura dei danni e delle perdite di reddito e di

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



ricavi conseguenti agli eventi di cui al precedente comma 3;

c. la costituzione di fondi di mutualità nonché l'adesione e la partecipazione a fondi mutualistici o in generale ad iniziative mutualistiche anche di livello nazionale, regionale o interregionale, per il conseguimento dell'oggetto sociale;

d. lo studio di soluzioni assicurative e mutualistiche di gestione dei rischi in agricoltura, anche sperimentali, utili per la difesa del reddito delle imprese agricole;

e. il monitoraggio e la diffusione di dati agrometeorologici, fitopatologici o di qualunque altro dato ed informazioni utili alla gestione e prevenzione dei fenomeni dannosi per le produzioni agricole dei soci, la conseguente elaborazione, studio e analisi;

f. la partecipazione a bandi regionali, nazionali e comunitari finalizzati alla ricerca di strumenti nel settore della prevenzione dei danni meteorologici, biotici o abiotici nell'ambito del perseguimento delle finalità istituzionali;

g. l'informazione, anche in qualità di editore, e la formazione dei soci;

h. ogni altra attività che, direttamente o indirettamente, sia utile e possa concorrere al conseguimento dell'oggetto sociale nell'interesse dei soci e per l'incremento dei servizi alle imprese agricole.

5. Il Consorzio, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può effettuare acquisizioni patrimoniali, ricevere donazioni e aderire, partecipare, costituire società, enti ed associazioni, fondi di mutualità le cui finalità concorrano, direttamente, indirettamente o strumentalmente, al raggiungimento degli scopi sociali.

6. Il Consorzio può svolgere altre attività, in misura non prevalente, anche in favore di non associati.

#### **ART. 4 - REGOLAMENTI**

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, i criteri, le regole e le modalità relative in particolare al funzionamento organizzativo, tecnico, amministrativo e contabile, alle sanzioni applicabili ai soci, al funzionamento dei fondi mutualistici, alle elezioni e organizzazione delle assemblee elettive, sono disciplinati con uno o più regolamenti approvati dall'Assemblea.

### **TITOLO III - SOCI**

#### **ART. 5 - SOCI**

1. Possono associarsi gli imprenditori agricoli, che svolgono l'attività di cui all'art. 2135 del Codice Civile, in forma individuale o collettiva, e le Associazioni, le cooperative ed altri organismi che operano per conto dei propri aderenti nelle attività previste dal presente Statuto.

2. Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che non sono in regola con il pagamento dei contributi erariali e previdenziali, coloro che abbiano interessi contrastanti con quelli del Consorzio.

3. Possono altresì aderire persone fisiche o giuridiche diverse dagli imprenditori agricoli di cui al precedente comma 1, la cui attività non sia in contrasto con gli scopi del Consorzio.

#### **ART. 6 - DOMANDA DI AMMISSIONE**

1. L'aspirante socio deve presentare domanda scritta, anche in forma digitale, al Consiglio di Amministrazione.

2. La domanda deve riportare dati anagrafici, aziendali e produttivi, secondo le procedure e lo schema di domanda predisposti dal Consiglio di Amministrazione, tenendo conto della forma giuridica del richiedente.
3. Per tutti i rapporti con il Consorzio il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio ha effetto dopo 15 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata A.R. o PEC indirizzata al Consorzio.
4. Con la domanda l'aspirante socio dichiara di assumere i seguenti obblighi:
  - a. osservare le norme dello statuto e dei regolamenti;
  - b. effettuare i versamenti di tutti i contributi previsti dallo statuto;
  - c. provvedere, nei termini stabiliti, al pagamento di quanto dovuto al Consorzio in relazione ai servizi ricevuti;
  - d. versare, in caso di inadempimento degli obblighi suddetti, le somme aggiuntive che saranno fissate dal Consiglio di Amministrazione;
  - e. adempiere alle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi del Consorzio, anche con riferimento all'adozione di idonee forme di garanzia nell'assolvimento degli obblighi contributivi.
5. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di chiedere all'aspirante socio ulteriori informazioni e l'esibizione dei documenti comprovanti i dati ed il possesso dei requisiti dichiarati.
6. Il socio è tenuto a comunicare immediatamente le eventuali variazioni alle informazioni fornite, che acquistano efficacia dal momento della loro ricezione da parte del Consorzio. In caso di ritardo o di omissione di tali comunicazioni il Consorzio potrà egualmente esigere il pagamento di quanto dovuto in base alle precedenti dichiarazioni, salvo rettifiche o integrazioni d'ufficio.
7. Il Consiglio di Amministrazione deve pronunciarsi sulla domanda di ammissione entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla ricezione della stessa. Decorso tale termine senza alcuna pronuncia, anche interlocutoria, la domanda si intende accolta.
8. In ipotesi di accoglimento espresso o tacito della domanda di ammissione, la stessa si intende accolta a far data dalla sua ricezione da parte del Consiglio di Amministrazione.

#### ART. 7 - OBBLIGHI DEI SOCI

1. I soci sono obbligati all'osservanza del presente statuto, dei regolamenti associativi e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali nonché al pagamento dei seguenti contributi associativi, determinati dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle delibere dell'Assemblea Generale:
  - a. un contributo di ammissione per la costituzione del fondo consortile, entro il termine stabilito o comunque entro la data di versamento dei contributi di cui alle seguenti lettere b), c), d), e), f) et g);
  - b. un contributo annuale a titolo di autofinanziamento;
  - c. qualora assicurino le produzioni, un contributo annuale destinato alla copertura assicurativa e alle spese di funzionamento del Consorzio;
  - d. qualora non assicurino le produzioni, un contributo annuale destinato alla copertura delle spese di funzionamento del Consorzio;
  - e. contributi per l'adesione alle coperture mutualistiche, qualora aderiscano a tali iniziative;
  - f. un contributo, in caso di ritardo nell'adempimento degli obblighi, nella somma

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



stabilita dal Consiglio di Amministrazione a titolo di sanzione;  
g. eventuali altri contributi per iniziative specifiche.

2. In nessun caso i contributi sono rivalutabili o ripetibili. Il versamento dei contributi non genera diritti di partecipazione ed in particolare non determina quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi a qualsiasi titolo.

3. I contributi sono versati nei termini e con le modalit  stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

#### **ART. 8 - SUCCESSIONE**

1. Nel caso di morte di un socio gli eredi sono tenuti ad adempiere alle obbligazioni assunte dal dante causa nei confronti del Consorzio. Il rapporto associativo pu  continuare con gli eredi, che siano in possesso dei requisiti per l'ammissione, e che dichiarino la volont  di proseguire nel rapporto associativo entro 120 (centoventi) giorni dall'apertura della successione.

2. In caso di comunione ereditaria, gli eredi, entro 120 (centoventi) giorni dalla data di apertura della successione, devono indicare un rappresentante comune nei confronti del Consorzio. Se non viene comunicato il nome del rappresentante nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dal Consorzio a uno degli eredi sono efficaci nei confronti di tutti.

3. Nel caso di societ  o persone giuridiche che procedono alla trasformazione in altre forme giuridiche ovvero che procedano ad altre operazioni straordinarie, il rapporto pu  proseguire con l'ente che succede nei rapporti attivi e passivi, a condizione che permangano i requisiti per l'ammissione.

4. Spetta al Consiglio di Amministrazione deliberare in merito alle richieste di subentro che devono essere presentate entro il termine di 120 (centoventi) giorni dall'evento.

5. Il rapporto associativo non   trasmissibile in nessun caso, fatta eccezione per quanto previsto ai precedenti commi.

#### **ART. 9 - SANZIONI**

1. Al socio che non adempie le obbligazioni assunte o non esegue le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali, indipendentemente dalla azione di recupero di quanto dovuto e di risarcimento per danni eventualmente arrecati, sono applicabili le seguenti sanzioni:

- a) diffida;
- b) sanzione pecuniaria;
- c) sospensione a tempo determinato dai diritti sociali, fermi gli obblighi assunti;
- d) esclusione, nei casi previsti dallo statuto.

2. Le sanzioni di cui ai punti a), b) e c) del precedente comma sono applicate dal Consiglio di Amministrazione, secondo modalit  stabilite con regolamento associativo e, limitatamente alle sanzioni di cui alla lettera a) e c) del precedente comma, con provvedimento motivato, da notificare, con raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC entro 20 (venti) giorni dalla data della relativa delibera.

3. Il provvedimento di esclusione   deliberato dal Consiglio di Amministrazione nei casi e secondo le modalit  indicate al successivo art. 11.

#### **ART. 10 - RECESSO**

1. Oltre che nei casi previsti dalla legge, pu  recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
  - b) per dichiarazione volontaria, da comunicarsi in forma scritta con raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC al Consiglio di Amministrazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito al recesso e provvede, in conseguenza, nell'interesse del Consorzio.
  3. Il recesso ha effetto dalla data di accoglimento dello stesso da parte del Consiglio di Amministrazione o comunque entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento da parte del Consorzio della comunicazione.
  4. Nel caso di cui al precedente comma 1, lettera a), il socio è obbligato a comunicare tempestivamente per iscritto la perdita dei requisiti, documentandola in modo appropriato al fine di far risultare la causa che ha effetto immediato.
  5. Il socio receduto dal Consorzio è in ogni caso obbligato all'adempimento degli obblighi assunti prima della cessazione del rapporto associativo ed è tenuto, in particolar modo, a versare i contributi associativi al Consorzio secondo i termini e le modalità deliberate dal Consiglio di Amministrazione.
  6. In caso di adesione del socio a programmi e/o iniziative di durata pluriennale, nessun socio può recedere dal Consorzio prima della completa realizzazione dei medesimi, salvo motivata autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

#### **ART. 11 - ESCLUSIONE E CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO**

1. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione può essere escluso il socio che:
  - a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi consortili;
  - b) perda i requisiti per l'ammissione;
  - c) non adempia gli obblighi assunti previa intimazione degli organi competenti ad adeguarsi entro il termine stabilito;
  - d) non osservi lo statuto, i regolamenti le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
  - e) con la propria condotta rechi danno morale o materiale al Consorzio;
  - f) non abbia aderito ad alcuna forma di copertura, assicurativa o mutualistica, deliberata dal Consorzio per almeno 5 (cinque) anni.
2. L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o PEC entro 20 (venti) giorni dall'adozione della delibera da parte del Consiglio di Amministrazione.
3. Il socio escluso è obbligato all'adempimento degli obblighi assunti prima della cessazione del rapporto associativo ed è tenuto, in particolar modo, a versare i contributi associativi ancora dovuti al Consorzio secondo i termini e le modalità deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

#### **TITOLO IV - PATRIMONIO - BILANCIO**

##### **ART. 12 - PATRIMONIO**

1. Il patrimonio sociale è costituito:
  - a) dal fondo consortile, formato dai contributi versati dai soci all'atto dell'ammissione;
  - b) dalla riserva legale;
  - c) dalle riserve statutarie ordinarie e straordinarie;
  - d) da erogazioni e donazioni effettuate in favore del Consorzio;
  - e) da beni mobili, immobili e da valori acquisiti a qualsiasi titolo.
2. Il patrimonio sociale non è ripartibile fra i soci, né durante l'esistenza dell'ente che



*[Handwritten signatures]*

all'atto dello scioglimento.

I terzi non possono far valere alcun diritto sul fondo spesa, premi di assicurazione e sui fondi di mutualità e solidarietà per le obbligazioni assunte dal Consorzio nell'esercizio di attività diverse da quelle inerenti alla costituzione di detti fondi.

#### **ART. 13 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO**

1. L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.
2. Alla fine di ciascun esercizio, il Consiglio di Amministrazione predispone il progetto di bilancio redatto secondo le normative civilistiche vigenti e integrate sulla base della prassi emanata per la redazione dei bilanci d'esercizio degli enti non profit ove applicabile e compatibile; unitamente al progetto di bilancio il Consiglio di Amministrazione predispone una relazione sull'attività svolta durante l'esercizio e un prospetto delle attività annuali da svolgere.
3. Il bilancio è posto a disposizione dei soci almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la prima convocazione delle Assemblee parziali, ove convocate, o dell'Assemblea Generale.
4. Il bilancio è sottoposto dal Consiglio di Amministrazione all'approvazione dell'Assemblea Generale entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, o entro centottanta giorni qualora particolari ragioni lo richiedano, proponendo altresì la destinazione dell'avanzo o la copertura del disavanzo d'esercizio.
5. Per la natura e le finalità del Consorzio, non potranno prodursi avanzi ripartibili in modo diretto e indiretto né potranno essere distribuiti, in alcun modo, fondi, riserve o capitali. Eventuali eccedenze saranno riservate per iniziative statutarie negli esercizi successivi.
6. Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale è depositata presso il registro delle imprese di Cuneo la situazione patrimoniale redatta osservando le norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni. Successivamente all'approvazione una copia del bilancio approvato è depositata presso il registro delle imprese di Cuneo.

#### **ART. 14 - RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI**

1. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce i termini e le modalità di riscossione dei contributi associativi e delle somme destinate alla copertura assicurativa o mutualistica. E' facoltà del Consiglio di Amministrazione deliberare il ricorso all'emissione dei ruoli consortili "non erariali" che vengono resi esecutivi dall'Ente impositore secondo le disposizioni di legge. La riscossione può aver luogo anche in due o più soluzioni.
2. Entro il termine di 20 (venti) giorni dalla comunicazione dell'ammontare dovuto, l'associato può proporre opposizione al Consiglio di Amministrazione, il quale decide entro i successivi 10 (dieci) giorni, trascorsi i quali, comunque, il ricorso si intende respinto e si può procedere alla riscossione.

#### **TITOLO V - ORGANI SOCIALI**

##### **ART. 15 - ORGANI**

1. Sono organi del Consorzio:
  - a) l'Assemblea;

- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Comitato Esecutivo ove costituito;
- d) il Presidente;
- e) il Collegio Sindacale;
- f) i Comitati di gestione dei fondi mutualistici, ove costituiti.

#### **ART. 16 - ASSEMBLEA**

1. L'Assemblea è costituita dai soci che risultano iscritti nel libro soci da almeno 90 (novanta) giorni, in regola con il pagamento di tutti i contributi associativi ovvero, in ipotesi di convocazione delle assemblee parziali ai sensi del successivo art. 17, dai delegati nominati in seno a tali assemblee.
2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata ogni anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero 180 (centottanta) giorni quando particolari esigenze lo richiedano, per deliberare circa l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario, o ne sia fatta motivata richiesta dal Collegio Sindacale o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, su decisione del Consiglio di Amministrazione, presso la sede legale o altrove nel territorio della Regione Piemonte, mediante lettera raccomandata, PEC, mail o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea Generale. In alternativa, la convocazione può essere effettuata, entro lo stesso termine, mediante pubblicazione dell'avviso di convocazione su un quotidiano a diffusione almeno provinciale.
4. Nell'avviso di convocazione deve essere indicata la data, il luogo, l'ora della prima e seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno e, nel caso di proposte di modifiche dello statuto, l'indicazione degli articoli da modificare; la seconda convocazione dell'assemblea non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, e comunque trascorse le 24 (ventiquattro) ore successive.

#### **ART. 17 - ASSEMBLEE PARZIALI**

1. L'Assemblea dei soci è preceduta da assemblee parziali quando deliberato dal Consiglio di Amministrazione. Ove il Consiglio di Amministrazione deliberi il ricorso alle assemblee parziali, in detta delibera ne stabilisce il numero e il luogo, tenendo conto della distribuzione territoriale dei soci.
2. Le Assemblee parziali, costituite dai soci che risultano iscritti al libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il pagamento dei contributi associativi, sono convocate con le forme prescritte per l'Assemblea Generale, sono presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente; eleggono i delegati che parteciperanno all'Assemblea Generale.
3. Le Assemblee parziali eleggono, con sistema proporzionale, un delegato ed un supplente ogni 10 (dieci) voti dei soci presenti o rappresentati; se il numero dei voti non è multiplo di 10 (dieci) ed il resto supera 5 (cinque), viene eletto un delegato anche per questo resto. I delegati devono essere soci.
4. L'avviso di convocazione, oltre che recare esplicitamente quale argomento all'ordine del giorno la nomina dei delegati, deve riportare le materie oggetto dell'Assemblea generale.
5. Nelle assemblee parziali ciascun socio ha diritto ad un voto e non può essere portatore di più di due deleghe. La delega, a pena di invalidità, deve risultare da atto



*[Handwritten signatures]*



scritto, anche in calce all'avviso di convocazione.

6. I delegati e i supplenti dei delegati sono nominati per la specifica Assemblea generale. Non possono essere eletti quali delegati i membri degli organi amministrativi o di controllo, né i dipendenti dell'ente.

7. L'assemblea parziale è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti presenti o rappresentati. La seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti presenti o rappresentati.

8. Il Presidente dell'assemblea parziale redige e sottoscrive, al termine dell'assemblea, apposito verbale, che deve contenere i nominativi dei delegati e dei supplenti all'Assemblea generale.

9. Le Assemblee parziali possono tenersi anche per audio/video conferenza, secondo quanto indicato all'art. 18 del presente Statuto con riferimento all'Assemblea Generale.

#### **ART. 18 - DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA**

1. In Assemblea Generale spetta ad ogni socio o – in caso di convocazione delle Assemblee parziali – ad ogni delegato un voto. Il socio o delegato assente può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio o delegato mediante delega scritta.

2. L'Assemblea Generale può tenersi anche per audio/video conferenza, a condizione che:

a. sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno scambiando se del caso documentazione.

3. Nel caso in cui l'adunanza si tenga per audio/video conferenza, dovranno essere indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo in cui saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante, ferma restando in ogni caso la possibilità di partecipare all'assemblea anche da un luogo audio/video collegato non indicato nell'avviso di convocazione, purché risulti comunque consentito il rispetto delle condizioni indicate.

#### **ART. 19 - VOTAZIONI**

1. L'Assemblea Generale, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e in sua assenza o impedimento da un Vice Presidente o da un consigliere delegato dal Presidente.

2. Salvo quanto precisato al successivo comma 4, l'Assemblea Generale, sia ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti presenti o rappresentati.

3. Salvo quanto precisato al successivo comma 4, le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano. L'elezione degli



organi si effettua con voto palese, a maggioranza, ma potrà anche avvenire per acclamazione.

4. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorrono, in prima convocazione, la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole dei 2/3 dei presenti o rappresentati; per la seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti presenti o rappresentati, le deliberazioni sono prese a maggioranza dei 2/3 dei voti presenti o rappresentati.

5. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Direttore del Consorzio; in caso di impedimento la nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea. Le deliberazioni devono risultare da verbale redatto su apposito libro istituito e sottoscritto dal Presidente e dal segretario e tenuto conformemente agli artt. 2215 e seguenti del Codice Civile. Le assemblee straordinarie devono risultare da verbale redatto da un notaio.

6. Le deliberazioni dell'Assemblea Generale sono vincolanti per tutti gli associati, anche assenti o dissenzienti.

#### **ART. 20 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA**

1. E' di competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare i bilanci, le relazioni, il bilancio sociale ove predisposto, nonché il prospetto indicante il programma delle attività da svolgere;
- b) eleggere i membri del Consiglio di Amministrazione, stabilendone il numero dei componenti e determinandone gli emolumenti;
- c) eleggere i membri elettivi del Collegio Sindacale, eleggerne il presidente, determinandone gli emolumenti;
- d) deliberare le forme di gestione dei rischi e gli strumenti di attuazione delle iniziative per il perseguimento dello scopo sociale;
- e) stabilire i criteri per la determinazione di tutti i contributi associativi posti a carico degli associati;
- f) deliberare la costituzione di fondi necessari per il conseguimento delle finalità istituzionali;
- g) approvare i regolamenti associativi, di cui al precedente art. 4;
- h) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- i) deliberare l'istituzione e la partecipazione a fondi mutualistici, ed approvare i relativi regolamenti di funzionamento, nonché la partecipazione ad altre iniziative mutualistiche;
- j) eleggere i membri dei Comitati di Gestione dei Fondi Mutualistici;
- l) deliberare sulle materie attinenti alla gestione dell'ente, riservate alla sua competenza dalla legge e dallo Statuto o ad essa sottoposte dal Consiglio di Amministrazione.

2. L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modifiche dello Statuto;
- b) sullo scioglimento del Consorzio e sulla nomina del/i liquidatore/i;
- c) sulla trasformazione, la fusione o la scissione del Consorzio.

#### **ART. 21 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri compreso fra 21 (ventuno) e 30 (trenta) scelti tra i soci, mandatari di persone giuridiche socie o unità attiva componente della azienda agricola associata, secondo quanto deliberato



*[Handwritten signatures]*

dall'Assemblea Generale.

2. Il Consiglio di Amministrazione è eletto dall'assemblea sulla base di liste sottoscritte da un numero di soci che rappresenti almeno il 3% (tre per cento) degli aventi diritto al voto, con le modalità previste dal regolamento associativo. I due terzi dei seggi sono attribuiti alla lista che ha riportato il maggior numero dei voti, i rimanenti seggi sono attribuiti proporzionalmente alla o alle liste che seguono nel numero di voti riportati.

3. Non possono essere eletti i soci non in regola con il pagamento dei contributi associativi; ai consiglieri si applicano gli artt. 2382 e 2475-ter del Codice Civile. Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione, hanno diritto ad un'indennità di carica ove stabilita dall'Assemblea ordinaria e al rimborso delle spese vive sostenute per conto e nell'interesse del Consorzio.

4. I consiglieri durano in carica cinque esercizi e comunque fino all'approvazione del bilancio del quinto esercizio e sono rieleggibili.

5. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri, salvo quanto previsto al successivo comma 6, il Consiglio di Amministrazione provvede a sostituirli (per cooptazione) scegliendoli tra i soci aventi diritto di voto, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. I membri così nominati restano in carica fino allo scadere del mandato degli altri componenti il Consiglio.

6. Se nel corso dell'esercizio viene meno la maggioranza degli amministratori, viene a cessare l'intero Consiglio di amministrazione e gli amministratori rimasti in carica provvedono a convocare con urgenza l'Assemblea Generale per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

7. Nella prima riunione, che ha luogo dopo l'assemblea che lo ha eletto, il Consiglio di Amministrazione elegge il Presidente e fino a due Vice Presidenti - fissando le indennità integrative rispetto agli altri emolumenti spettanti agli altri membri del Consiglio di Amministrazione - nonché il Comitato Esecutivo, se costituito. I Vice Presidenti possono essere delegati dal Presidente a presiedere le Assemblee parziali e lo sostituiscono in caso di impedimento o assenza temporanea.

8. Partecipano alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto ed a titolo consultivo, tutte le persone di particolare competenza che il Presidente riterrà opportuno invitare. I membri del Collegio Sindacale partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

9. Il Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e svolge le funzioni di segretario verbalizzante. In mancanza del Direttore le funzioni di segretario sono svolte da un componente designato dal Presidente ed individuato anche tra esterni al Consiglio.

#### **ART. 22 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, dal Presidente ogni qualvolta lo reputi utile o necessario.

2. La convocazione deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata, PEC o mail con prova dell'avvenuto ricevimento, da inviarsi a ciascun Consigliere e ai membri del Collegio Sindacale almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza il termine predetto può essere ridotto a due giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

3. Il Consiglio di Amministrazione può essere altresì convocato su richiesta motivata di almeno un terzo dei consiglieri o del Collegio Sindacale.

4. Il Consiglio è validamente costituito quando intervenga la maggioranza dei consiglieri in carica.

5. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono tenersi per audio/video conferenza, a condizione che:
- sia consentito al Presidente del Consiglio di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi dei consiglieri oggetto di verbalizzazione;
  - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno scambiando se del caso documentazione.
6. Nel caso in cui l'adunanza si tenga per audio/video conferenza, dovranno essere indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo in cui saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante, ferma restando in ogni caso la possibilità di partecipare al Consiglio di Amministrazione anche da un luogo audio/video collegato non indicato nell'avviso di convocazione, purché risulti comunque consentito il rispetto delle condizioni indicate.
7. Il Presidente del Consorzio presiede il Consiglio di Amministrazione, in sua assenza è sostituito dal Vice-Presidente più anziano di età tra quelli presenti. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Ogni componente il Consiglio di Amministrazione ha diritto ad un voto. A parità di voti prevale il voto del Presidente. Le votazioni avvengono per alzata di mano.
8. I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano a più di tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti con delibera del Consiglio di Amministrazione e vengono sostituiti dal Consiglio di Amministrazione medesimo: i nuovi membri rimangono in carica fino alla prima assemblea utile.
9. Il verbale delle adunanze è redatto su apposito libro, firmato dal Presidente e dal Segretario, tenuto conformemente agli artt. 2215 e seguenti del Codice Civile.

#### **ART. 23 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito della gestione del Consorzio e può compiere tutti gli atti e le operazioni ordinarie e straordinarie di amministrazione che comunque rientrino nelle finalità istituzionali, fatta eccezione soltanto per quelli che, per legge o per statuto, siano riservati all'assemblea.
2. E' competenza del Consiglio di Amministrazione, in particolare:
- convocare l'Assemblea ordinaria e straordinaria;
  - eleggere il Presidente ed i Vice Presidenti;
  - stabilire la costituzione e revoca del Comitato Esecutivo, determinandone il numero ed eleggendone i componenti, le competenze ed eventuali rimborsi delle spese riconosciuti per la carica;
  - nominare il Direttore, determinandone funzioni e retribuzione;
  - dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea;
  - redigere i progetti di bilancio consuntivo ed il prospetto delle attività da svolgere da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
  - proporre all'assemblea i criteri per la determinazione dei contributi associativi e successivamente determinarli specificamente;
  - deliberare sull'ammissione dei soci; provvedere alla formazione ed aggiornamento



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

degli elenchi dei soci;

- i) deliberare circa l'applicazione delle sanzioni a carico dei soci, il recesso e l'esclusione dei soci;
- j) elaborare i programmi per le attività istituzionali;
- k) approvare i regolamenti non di competenza dell'assemblea;
- m) curare l'attuazione delle iniziative di copertura assicurativa delle produzioni dei soci e dei fondi mutualistici;
- n) vigilare sull'accertamento dei danni subiti dalle produzioni e, qualora lo ritenga necessario, nominare un Collegio di Periti;
- o) assumere, sospendere, licenziare il personale dipendente del Consorzio, fissando mansioni e retribuzioni, sulla base delle proposte del Direttore, e adottare ogni altro provvedimento relativo al personale;
- p) compiere gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, che rientrino nelle finalità istituzionali, salvo quelli riservati ad altro organo del Consorzio quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - deliberare tutte le operazioni finanziarie, commerciali ed immobiliari utili al raggiungimento degli scopi sociali, comprese quelle ipotecarie, con facoltà di assentire all'iscrizione e alla cancellazione di ipoteche, esonerando il conservatore delle ipoteche da ogni responsabilità;
  - contrarre prestiti, aprire conti correnti con privati e Istituti di Credito;
  - deliberare la locazione di Immobili e l'acquisto di macchinari, strumenti, attrezzi, mezzi d'opera e quant'altro occorrente per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- q) deliberare su ogni altra materia non espressamente riservata all'assemblea.

#### **ART. 24 - COMITATO ESECUTIVO**

1. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, specificandone i poteri, al comitato esecutivo, composto dal presidente e da 5 (cinque) Consiglieri, inclusi i Vice presidenti.
2. Il comitato esecutivo è presieduto dal Presidente del Consorzio e da questi convocato quando lo ritenga necessario. In caso di sua assenza o impedimento lo sostituisce il Vice-Presidente all'uopo delegato, o il più anziano di età tra quelli presenti.
3. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Le deliberazioni devono essere annotate con le stesse modalità stabilite per la tenuta del libro verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione nella riunione successiva.

#### **ART. 25 - PRESIDENTE**

1. Il Presidente presiede l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo, se costituito, ha la rappresentanza legale del Consorzio, di fronte a terzi ed anche in giudizio, la firma sociale e dà esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio stesso. Può conferire, nei limiti di legge, mandati generali e speciali.
2. E' autorizzato ad effettuare e a riscuotere pagamenti di terzi, compresi i contributi pubblici, rilasciandone quietanza liberatoria. Ha facoltà di nominare avvocati alle liti, attive e passive, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.
3. Nei casi d'urgenza, provvede con i poteri ordinari del Consiglio di Amministrazione, adottando le relative deliberazioni, che dovranno essere ratificate dal Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

4. In caso di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente più anziano, oppure da un consigliere designato dal Consiglio di Amministrazione.

#### **ART. 26 - COLLEGIO SINDACALE**

1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale deve essere scelto all'interno di una rosa di professionisti indicata da ASNACODI ITALIA, valutate preventivamente eventuali condizioni particolari del Consorzio.

2. Tutti i membri del Collegio Sindacale devono essere iscritti al Registro dei Revisori Legali.

3. In caso di cessazione dalla carica di un membro subentra il supplente più anziano di età. L'Assemblea successiva provvede alla nomina dei membri effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale. Il mandato dei membri così eletti scade con quello degli altri in carica. Se con i membri supplenti non si completa il Collegio deve essere tempestivamente convocata l'Assemblea per l'integrazione dell'Organo.

4. L'Assemblea stabilisce il compenso annuo ed il rimborso delle spese per l'intero periodo di durata del mandato.

5. Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consorzio e sul suo concreto funzionamento ed ha i doveri e poteri stabiliti dalla legge.

6. Il Collegio Sindacale esercita, altresì, la revisione legale dei conti di cui all'art. 2409 bis del Codice Civile, salvo che l'assemblea deliberi di affidarla ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale.

7. Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni; delle riunioni deve redigersi processo verbale, trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e sottoscritto dagli intervenuti. I suoi membri possono in ogni momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e a controlli. Gli accertamenti eseguiti devono essere registrati nell'apposito libro dei verbali. I membri dell'organo di controllo devono essere invitati ad assistere alle assemblee ed alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

8. Il Collegio Sindacale dura in carica tre esercizi; esso scade alla data dell'Assemblea Generale convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; alla scadenza del loro incarico, i membri che compongono il Collegio Sindacale sono rieleggibili.

#### **ART. 27 - DIRETTORE**


1. Il Direttore, nominato dal Consiglio di Amministrazione, è il responsabile del funzionamento operativo della struttura ed è il capo del personale.

2. In particolare, svolge i seguenti compiti:

a. cura, sulla base delle direttive del Presidente, l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo;

b. dirige l'attività dell'Organizzazione, avendo la responsabilità dei servizi e degli uffici della sede, degli eventuali uffici distaccati, alla cui direzione e organizzazione provvede;

c. ha la responsabilità del personale e propone agli organi competenti l'organico e il



- relativo trattamento economico, ne stabilisce le attribuzioni e propone l'adozione dei relativi provvedimenti, compresi quelli disciplinari;
- d. esercita le funzioni demandategli dalle norme contrattuali e regolamentari relative al personale nonché quelle eventualmente attribuitegli dal Consiglio di Amministrazione;
  - e. ha la responsabilità amministrativa e contabile del Consorzio;
  - f. partecipa alle riunioni degli Organi sociali ed esercita le funzioni di segretario, eccezion fatta per le deliberazioni che lo riguardino direttamente;
  - g. compila i ruoli di riparto dei contributi;
  - h. pubblica gli avvisi di convocazione;
  - i. cura la registrazione dei contratti;
  - j. trasmette i bilanci preventivi e consultivi ai superiori organi competenti e agli Enti pubblici interessati entro 30 giorni dalla loro approvazione dall'Assemblea.

## **TITOLO VI - FONDI MUTUALISTICI**

### **ART. 28 - FONDI MUTUALISTICI**

1. Con delibera dell'Assemblea possono essere costituiti uno o più fondi mutualistici, cui sono versati i contributi dei soci che abbiano volontariamente aderito ai fondi. I fondi possono beneficiare di contributi dell'Unione Europea, nazionali o regionali o locali, ove previsti. L'Assemblea può deliberare l'adesione a fondi mutualistici costituiti a livello regionale o nazionale (da ASNACODI ITALIA).
2. I fondi sono patrimonio autonomo, con destinazione vincolata agli scopi per cui sono stati costituiti, al fine di erogare compensazioni, nei limiti delle disponibilità, soltanto agli imprenditori agricoli aderenti ad essi. I soci non possono far valere su di essi crediti inerenti il rapporto associativo con il Consorzio.
3. Le iniziative mutualistiche sono deliberate dall'assemblea e dal Consiglio di Amministrazione, per le rispettive competenze. I regolamenti di gestione sono deliberati dall'assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione. La predisposizione e l'istruttoria degli atti è competenza del Comitato di gestione di ciascun fondo.
4. I fondi possono erogare compensazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie e secondo le norme previste nei regolamenti di gestione.
5. Il controllo sulla gestione è competenza del Consiglio di Amministrazione, quale Comitato di sorveglianza ai sensi della normativa vigente.

### **ART. 29 - COMITATO DI GESTIONE DEI FONDI MUTUALISTICI**

1. La gestione operativa di ciascun Fondo è affidata ad un Comitato di Gestione composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri eletti dall'Assemblea generale. I membri restano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Qualora uno dei componenti del Comitato di Gestione dovesse venir meno per causa di morte o a seguito di dimissioni, i componenti in carica provvederanno alla nomina di un sostituto fino al termine del mandato. Il Comitato di Gestione, in attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, provvede alla gestione operativa del Fondo. Nella prima riunione, dopo l'assemblea che lo ha eletto, il comitato elegge, fra i suoi membri, un coordinatore con il compito, tra l'altro, di redigere i verbali delle riunioni.
2. Il Comitato è convocato presso la sede o altrove nel territorio dello Stato dal

coordinatore quando lo reputi opportuno a mezzo lettera raccomandata, mail con prova dell'avvenuto ricevimento o PEC almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza, inviata ai membri del comitato e del Collegio Sindacale. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta mediante PEC inviata almeno un giorno prima di quello fissato per l'adunanza. Il Comitato può essere altresì convocato su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi membri o dal Presidente dell'organo di controllo.

3. Il Comitato è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti. Le votazioni normalmente avvengono in forma palese e comunque in modo di garantire l'individuazione dei voti espressi da ciascun componente. A parità di voti prevale il voto del coordinatore. I componenti che, senza giustificato motivo, non partecipano a più di tre riunioni consecutive, decadono dall'incarico e sono sostituiti da soci, aderenti al fondo, cooptati. I cooptati restano in carica fino alla scadenza degli altri membri.

#### **ART. 30 - ATTRIBUZIONI DEL COMITATO DI GESTIONE DEI FONDI MUTUALISTICI**

1. Il comitato è investito della gestione del fondo: in esecuzione delle direttive dell'assemblea, il comitato ha il compito di definire annualmente il funzionamento del fondo, proponendo la determinazione dei contributi annuali, la formazione del prospetto di liquidazione degli indennizzi, la valutazione ed il controllo dei danni, che sono approvati dal Consiglio di amministrazione.

#### **TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **ART. 31 - SCIoglimento**

1. In caso di scioglimento del Consorzio il patrimonio netto sarà devoluto ad altri Enti con finalità analoghe o ad ASNACODI ITALIA in quanto Associazione con finalità analoghe, da stabilirsi dall'Assemblea Generale.

2. Per deliberare lo scioglimento e la messa in liquidazione del Consorzio e per la designazione del liquidatore, ovvero del collegio dei liquidatori e dei loro poteri, nonché la devoluzione del patrimonio, occorre, in Assemblea Straordinaria, il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci o delegati.

#### **ART. 32 - RINVIO A NORME DI LEGGE**

1. Al Consorzio si applicano, per quanto non disciplinato dal presente statuto, le disposizioni relative ai consorzi di cui agli artt. 2602 e seguenti del Codice Civile.

*Testo per informazione.*

*Ames, 22 aprile 2023.*

*Luigi Milla*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*





